



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/10 DEL 4.11.2005

Oggetto: Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7. Modalità e procedure per il trasferimento del personale e dei beni in applicazione dell'art. 13, comma 6).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta alla Giunta che:

- L'art. 13, comma 5) della legge regionale 21 aprile 2005, n.7 (legge finanziaria 2005) ha stabilito che gli ambiti territoriali delle otto Aziende Usl della Sardegna coincidono con quelli delle nuove circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi dell'art.1, comma 2) della L.R. n.10/2002 e dell'art.1 della legge regionale 13.10.2003, n.10.
- Il comma 6) del medesimo art.13 ha previsto che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, stabilisce modalità e procedure per il trasferimento del personale e dei beni patrimoniali alle Aziende Usl subentranti, ai sensi della L.R. 24 marzo 1997, n.10.
- Il comma 7) del predetto art.13 ha stabilito che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, procede alla rideterminazione delle risorse economiche spettanti a ciascuna Azienda, sulla base della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente entro i nuovi confini delle ASL.

L'Assessore informa la Giunta che, per effetto della coincidenza degli ambiti territoriali delle Asl con quelli delle nuove Province, ciascuna Azienda Usl, ad eccezione della n.4 di Lanusei coincidente con la provincia Ogliastra, è interessata a modifiche territoriali e demografiche, talora di significativa rilevanza, che oltre che comportare notevoli variazioni sull'assetto del personale e sulla consistenza del patrimonio delle Aziende medesime, assumono particolare importanza ai fini della rideterminazione delle risorse economiche spettanti a ciascuna Azienda da stabilirsi ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 13, comma 7) della L.R. n.7/2005.

L'Assessore precisa che il trasferimento del personale e dei beni di cui trattasi avrà luogo senza arrecare alcun pregiudizio all'assistenza sanitaria attualmente erogata alla popolazione interessata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/10
DEL 4.11.2005

la circostanza appare anzi propizia per razionalizzare e migliorare l'offerta dei servizi da parte delle Aziende sanitarie coinvolte, cui l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale avrà cura di fornire gli opportuni indirizzi.

Ciò premesso l'Assessore propone alla Giunta che a decorrere dal 1° gennaio 2006 trovi piena attuazione il più volte richiamato art. 13 della legge regionale n.7/2005 secondo le modalità e procedure contenute nell'Allegato "A".

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto l'Allegato "A", di cui condivide i contenuti, e preso atto che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il proprio parere di legittimità,

DELIBERA

di dare attuazione all'art. 13 comma 6) della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, con decorrenza 1° gennaio 2006, secondo le modalità e procedure contenute nell'Allegato "A" che si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru